

TI_GERICHTE 32.2002.56 vom 8. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.56

FR: TI_GERICHTE 32.2002.56 du 8 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.56 del 8 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

ottobre 2000 della d.ssa _____, medico curante, la quale sostiene un'incapacità lavorativa del 50%, senza comunque precisare le limitazioni fisiche a cui l'assicurata è soggetta (doc. AI _). Di analogo parere è anche il dr. _____, che, con rapporto 17 luglio 2000, ritiene la paziente abile al 50% a seguito dell'alluce rigido e della tendinite cronica d'achille al piede destro. Egli evidenzia comunque un miglioramento della tendinite, rilevando come l'intervento di correzione dell'alluce non sia stato ancora effettuato (doc. AI _). Tali certificazioni, quindi, non sono idonee a mettere in dubbio la valutazione approfondita e completa del perito dell'UAI. Non determinante è anche il certificato 17 maggio 2000 del dr. _____ che descrive unicamente lo status dell'assicurata, senza pronunciarsi in merito ad un'eventuale capacità lavorativa (doc. AI _). 2.8. A seguito del progetto di decisione, con osservazioni 14 marzo 2002 l'insorgente ha trasmesso all'UAI dei certificati della d.ssa _____ e del dr. _____, nonché un rapporto della Clinica di riabilitazione di _____. I primi due attestati sono stati allegati anche al gravame. Con certificato 21 marzo 2002 la d.ssa _____ ha rilevato quanto segue: " Considero complessità la relazione tra i disturbi cronici della paziente, l'affermazione cronica piede e ginocchia che condizionano mobilità, aumenta di peso ponderale. Causa la fibromialgia si sviluppa uno stato depressivo reattivo. Per i disturbi sopraelencati, ritengo la paziente incapace per un'attività lucrativa e complessivamente ridotta la capacità anche per il lavori pesanti domestici." (Doc. AI _ = doc. _). Nel certificato 15 marzo 2002, il dr. _____, confermando la diagnosi rilevata dal perito, ha precisato: " L'artrosi da alluce valgo e eventualmente anche l'achillodinia potrebbero essere prese a carico con misure chirurgiche. In pazienti con fibromialgia è però consigliato evitare il ricorso alla chirurgia in quanto si osserva frequentemente un'evoluzione soggettivamente sfavorevole a livello locale a anche generale. I sintomi legati alla fibromialgia possono peggiorare dopo un'operazione." (Doc. AI _) Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo il TCA, tali certificati non mettono in dubbio la valutazione peritale. Innanzitutto perché la complessità dello stato fisico dell'assicurata è stata debitamente presa in considerazione dal dr. _____, la cui diagnosi corrisponde con quella accertata dal reumatologo curante dr. _____. Del resto, quest'ultimo non ha fornito alcuna indicazione sul grado di capacità lavorativa. Del resto, con il breve e scarso attestato 21 marzo 2002 la d.ssa _____ non aggiunge nuovi elementi clinici, sostenendo solo che la paziente è incapace per un'attività lucrativa, senza indicare i limiti funzionali che giustificano una simile valutazione, né specificare il genere di attività non

esigibile. Infine, non necessita approfondimenti la componente psichica evidenziata dalla stessa. Essa ha unicamente certificato che: “ Causa la fibromialgia si sviluppa uno stato depressivo reattivo”, senza indicare con precisione se effettivamente la ricorrente sia o meno affetta da una simile patologia e da quando. Del resto gli atti medici all’inserto, non contengono alcun indizio in merito ad un’eventuale stato depressivo reattivo. Nemmeno nel rapporto 15 marzo 2002 il dr. _____ ha fatto un simile accenno. Tuttavia, va già qui rilevato come eventuali affezioni psichiche, manifestate successivamente alla decisione contestata, possano essere oggetto di una domanda di revisione ex art. 41 LAI, a condizione che l’eventuale aggravamento dello stato di salute dell’interessata sia determinante per una modifica del grado d’incapacità al guadagno (cfr. considerando successivo). Ininfluyente è anche il rapporto 8 novembre 2001 della Clinica di riabilitazione di _____, dove l’assicurata ha soggiornato dal 18 settembre 2001 al 16 ottobre 2001, poiché non contiene un giudizio sulla capacità lavorativa. Del resto, gli aspetti clinici ivi rilevati non sono in contraddizione con quanto constatato dal perito. Anzi, i medici della Clinica, confermata la diagnosi di fibromialgia, hanno rimarcato come la fisioterapia effettuata abbia ridotto notevolmente i dolori all’alluce destro ed alla coscia sinistra. Tale terapia, continuano i medici, ha infatti permesso alla paziente di raggiungere in larga parte i risultati prefissati, quali l’aumento della resistenza fisica, la riduzione del consumo di medicinali, il riuscire a camminare per tratti relativamente lunghi ed il miglioramento dei contatti sociali (cfr. doc. AI _). 2.9. Da ultimo, la circostanza che l’assicurata sia stata inviata dal dr. _____ per una sonografia funzionale alla spalla, che, come visto, è stata eseguita il 24 maggio 2002 dal dr. _____, non è determinante per la fattispecie in esame, poiché si riferisce ad uno stato di fatto accaduto successivamente all’emissione della decisione contestata. Occorre infatti rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 8 aprile 2002 - , ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d’economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Ora, il risultato della citata sonografia (minimo versamento articolare bilaterale, doc. _), non fornisce elementi di giudizio sufficienti per stabilire in maniera chiara e precisa se vi è stato un aggravamento dell’incapacità lavorativa dal punto di vista fisico. Lo stesso vale per i postumi della caduta avvenuta il 6 giugno 2002, di cui agli atti non vi è alcuna traccia. Ciò non toglie che l’assicurata ha la facoltà di presentare una domanda di revisione ex art. 41 LAI, allegando tutta la documentazione medica pertinente. In questo contesto, dunque, non è necessario dare seguito alla richiesta di sospensione della presente procedura (cfr. doc. _). Determinante è comunque che nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che tra la perizia del _____ (20 settembre 2001) e la resa della decisione contestata (8 aprile 2002) l’assicurata presenti un’incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, superiore al minimo pensionabile del 40%. 2.10. L’assicurata ha chiesto l’espletamento di una perizia giudiziaria per accertare il suo stato di salute, nonché l’eventuale capacità lavorativa. Al proposito, va ricordato che, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio. Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.